

Convenzione europea sulla nazionalità, il Protocollo n. 12 alla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, la Carta delle lingue regionali minoritarie, e la decisione quadro 2008/913 nel sistema Unione europea; il contrasto al ricorso a temi razzisti nei discorsi politici, prevedendo adeguate misure di carattere sanzionatorio; la definizione di un assetto legislativo organico nella materia dell'asilo ed ai fini della definizione dello status giuridico delle Comunità Rom e Sinti.

### **3. I RAPPORTI CON GLI ORGANISMI DELL'OSCE**

#### **3.1. Visita in Italia dell'Alto Commissario dell'OSCE per la protezione delle minoranze nazionali, K. Vollebaek (novembre 2010)**

In vista della visita in Italia dell'Alto Commissario dell'OSCE per la protezione delle minoranze nazionali, K. Vollebaek (novembre 2010), il CIDU ha partecipato alla fase preparatoria.

L'incontro, svoltosi il 5 ottobre presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, ha avuto come obiettivo ulteriore la preparazione della Conferenza internazionale sui Rom del Consiglio d'Europa del 20 ottobre 2010 a Strasburgo, nel quadro del crescente peso dei diritti fondamentali, la cui violazione comporta procedure di infrazione nei confronti degli Stati membri.

Sugli aspetti di competenza del CIDU, si segnala che attore chiave nell'integrazione dei Rom può essere individuato negli enti locali, rammentando le buone prassi di Torino, Padova, Reggio Calabria ma, prima di ogni altra, di Roma, con il Piano Nomadi; ruolo attivo anche quello delle Regioni, in particolare la Toscana.

L'intenzione italiana è quella di non introdurre nuovi standard o obblighi in materia, bensì di enfatizzare il ruolo dei singoli Stati, utilizzando mezzi e risorse già esistenti e prevedendo anzitutto iniziative a breve termine.

Il tema dei Rom non deve essere confuso con quello degli immigrati, in quanto il primo deve essere valutato nel contesto della mobilità dei cittadini europei, lavorando in positivo con le organizzazioni Rom.

Per la comprensione del fenomeno Rom è necessario il richiamo all'allargamento dell'Unione Europea, prima e seconda fase, con l'ingresso anche di Romania e Bulgaria, cui sono seguite azioni di inclusione, monitoraggio e possono segnalarsi buone pratiche.

Settori chiave in materia: l'alloggio e l'integrazione sociale, ma particolare attenzione dee essere prestata anche all'infanzia, cui afferiscono importanti azioni del Ministero del lavoro e delle politiche sociali per l'integrazione scolastica concordate con il Ministero dell'Istruzione, tra le quali degne di nota sono le iniziative per la lotta alla dispersione scolastica.

Sulla base delle informazioni fornite dai membri del CIDU, è stato redatto un quadro sulla situazione delle popolazioni Rom in Italia.

Il Presidente del CIDU ha preso parte infine all'incontro che l'Alto Commissario dell'OSCE per la protezione delle minoranze nazionali, K. Vollebaek ha tenuto con l'On. Sottosegretario Scotti il 22 novembre presso il MAE.

#### **4. I RAPPORTI CON GLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA**

##### **4.1. Redazione della risposta italiana al Rapporto dell'Agenzia europea dei diritti fondamentali (FRA) del 2009 sull'Italia**

In occasione della redazione del Rapporto sull'Italia per il 2009, l'Agenzia dell'Unione europea per i diritti fondamentali (FRA, *Fundamental Rights Agency*) - sulla cui struttura e compiti si rinvia alla X Relazione al Parlamento, par. 3.1. - ha inviato una versione provvisoria dello stesso al CIDU, affinché quest'ultimo formulasse suggerimenti in merito.

Come già illustrato nell'XI Relazione al parlamento, nel corso del 2009 il CIDU ha esaminato il rapporto provvisorio e preparato una propria risposta; del pari nel gennaio 2010 si è resa necessaria una risposta italiana alla versione definitiva del Rapporto.

Si sottolinea per completezza che da anni il Presidente del CIDU ricopre la carica di National Liaison Officer della Agenzia dell'Unione europea per i diritti fondamentali ed in tale veste ha partecipato anche nel corso del 2010 agli incontri svoltisi a Vienna nei mesi di marzo e settembre.

## **5. LE RISPOSTE AI QUESTIONARI IN MATERIA DI DIRITTI UMANI**

### **a) Marzo 2010 – Questionario dei Relatori Speciali delle Nazioni Unite sui diritti dei migranti e sul diritto all'educazione**

Nel documento di risposta è stato evidenziato che i cittadini con nazionalità non-europea possono liberamente entrare in Italia per motivi legati al turismo, allo studio, al lavoro ed in caso di riunificazione familiare. Il permesso di soggiorno è necessario solo per periodi superiori a 3 mesi e la relativa richiesta si effettua presso gli Uffici della Prefettura. Il permesso viene rilasciato contestualmente alla richiesta nelle ipotesi in cui il soggetto richiedente è vittima di tratta.

La normativa contenuta nel Pacchetto Sicurezza ha l'obiettivo di contrastare le condotte illegali e di ridurre i flussi migratori irregolari verso il nostro Paese, senza al contempo essere fonte di discriminazione nei confronti di gruppi o classi di persone. Tra le nuove disposizioni, l'introduzione della pena detentiva per coloro che danno in locazione appartamenti ad immigrati illegalmente residenti in Italia.

Attraverso la propria attività il Governo mira a colpire in modo sempre più efficace il fenomeno dell'immigrazione illegale ed i suoi effetti negativi sulla società nel suo complesso. A tal fine è stato introdotto il pagamento di una tassa minima ed il test di lingua italiana come condizione per il rilascio e/o il rinnovo del permesso di soggiorno.

I cittadini stranieri possono ottenere la cittadinanza a seguito di residenza decennale in territorio italiano oppure dopo aver contratto matrimonio. Ultima ipotesi

quella che riconosce la residenza ai genitori del nascituro fino al compimento del suo diciottesimo anno di età.

Nelle ipotesi di riunificazione familiare per contrarre matrimonio, la legislazione vigente risalente al 1992 é stata integrata dalle disposizioni del Pacchetto Sicurezza, prevedendo il rilascio della cittadinanza dopo un periodo di residenza legale della coppia di due anni.

Per quanto concerne i minori, la legge assicura che qualsiasi bambino straniero nato in Italia ed ivi legalmente residente senza interruzione, acquisti la cittadinanza italiana con il raggiungimento della maggiore età, a fronte di apposita dichiarazione volta a richiedere il riconoscimento del suddetto status. Il Pacchetto Sicurezza non prevede per gli immigrati limitazioni al diritto alla salute ed all'educazione, non sussiste infatti per ospedali e scuole l'obbligo di denunciare gli immigrati irregolari.

Nel rispetto delle disposizioni in materia di respingimento (art.13 dell'ICCPR ed il Protocollo n.7 dell'ECHR), gli stranieri che illegalmente entrano e/o risiedono in Italia e che non hanno i requisiti richiesti dalla legge, vengono respinti, oppure riaccompagnati alla frontiera, espulsi o ancora ricevono un ordine di espulsione. La legislazione nazionale vigente prevede il controllo giudiziario sull'ordine di espulsione; in questo caso, una volta trascorsi 10 anni lontano dall'Italia, lo straniero può rientrare con regolare permesso di soggiorno rilasciato a seguito di riunificazione familiare o di legale assunzione. La Corte Costituzionale ha proibito l'espulsione del coniuge la cui moglie è in gravidanza e del genitore con a carico un figlio neonato di 6 mesi.

Le misure di espulsione sono adottate dal Ministero dell'Interno o dai Prefetti. Il Testo Unico sull'immigrazione (d.lgs. 286/98) tra le misure di espulsione: le già citate a carattere amministrativo, una misura di sicurezza ed infine una misura sostitutiva della pena detentiva.

In materia di espulsioni legate al terrorismo è importante ricordare che la nostra Costituzione e la normativa vigente sono in linea con i dettami internazionali ed europei (i.e. il decreto legislativo n. 144/2005 convertito in legge dalla legge Pisanu).

In termini di dati, di fondamentale importanza sono quelli forniti dal Ministero dell'Interno che consentono di comprendere in maniera chiara la situazione attuale in questo settore.

Per quanto concerne le procedure di accoglienza, è prevista la possibilità di estendere il periodo di soggiorno nei centri di identificazione ed espulsione fino a 6 mesi, nel rispetto delle Direttive Europee in materia. In tal caso la decisione spetta al giudice, non all'autorità amministrativa.

La prima fase di accoglienza prevede servizi sanitari, mediazione culturale, consulenza legale, identificazione ed eventualmente rimpatrio. I centri di accoglienza e di prima assistenza (CPSA) hanno una capacità pari a 1200 posti e sono allocati nelle zone maggiormente colpite dal fenomeno migratorio, mentre i Centri di Identificazione ed Espulsione (CIE) sono 13. I centri di accoglienza per i richiedenti asilo (CARA) hanno una capacità di 2083 posti e sono aperti anche a coloro che non sono in possesso di documenti o a coloro che risiedono illegalmente in Italia.

Per quanto concerne i richiedenti asilo, la legislazione vigente è in linea con la Convenzione delle Nazioni Unite relativa allo status di rifugiato (1951) e con il suo Protocollo (1967).

Il governo prevede misure protettive anche nei confronti degli individui che ai sensi della suddetta Convenzione non possono essere considerati rifugiati, come ad esempio coloro che sono in attesa di rinnovo del permesso di soggiorno e che non hanno la certezza di una residenza definitiva.

Relativamente alle procedure di richiesta di asilo, al fine di garantire una maggiore rapidità delle operazioni, sono state aggiunte 5 Commissioni territoriali alle 10

già esistenti, all'interno delle quali è sempre presente un Rappresentante UNHCR. In tutte le varie fasi che caratterizzano il procedimento è prevista assistenza legale e nel caso in cui il giudice non decida nell'arco di 6 mesi, il soggetto in questione otterrà il permesso di soggiorno che gli consentirà di lavorare.

Il sistema SPRAR nel 2008 ha garantito alloggio a 8412 rifugiati e sempre nel 2008 l'Italia ha garantito asilo e protezione umanitaria al 48.2% degli applicanti rispetto alla media europea del 28.3%.

Fino ad oggi l'Italia ha recepito tutte le Direttive Europee in materia di asilo ed è entrata a far parte del 'Dublin II Instruction'. In ambito europeo è stato inoltre sviluppato un progetto di insediamento di emergenza per soggetti vulnerabili come i minori non accompagnati e le donne a rischio. Per quanto concerne i minori, questi non possono essere espatriati a meno che l'ordine non riguardi l'intera famiglia. Ai minori non accompagnati viene garantita piena protezione fino alla maggiore età; altrettanto dicasi per le vittime di tratta.

Il nostro Paese ha inoltre firmato 30 accordi bilaterali per il rimpatrio degli immigrati irregolari volti a combattere i fenomeni di tratta e promuovere la migrazione regolare.

L'integrazione degli stranieri rappresenta un punto chiave per la coesione sociale. Attualmente ci sono diversi progetti in atto, tra i quali la realizzazione di un portale per l'immigrazione.

Nel territorio nazionale gli immigrati regolari che lavorano godono di pari diritti civili, sociali, economici e culturali, ai quali si aggiungono le particolari misure sociali di protezione che vengono garantite ai lavoratori immigrati.

In conclusione si può affermare che la legislazione vigente in materia non ha carattere xenofobo, al contrario, ha l'obiettivo di fronteggiare in maniera sempre più



efficace il fenomeno dell'immigrazione illegale, della tratta e dello sfruttamento nel territorio italiano.

**b) Febbraio 2010 – Lettera del Presidente del Comitato prevenzione tortura del Consiglio d'Europa (CPT) su Lampedusa**

Il CIDU nel febbraio 2010, ha elaborato la risposta alla Relazione del Comitato del Consiglio d'Europa per la prevenzione della tortura e dei trattamenti inumani o degradanti (CPT) relativamente alle Operazioni italiane in Alto Mare tra il maggio ed il luglio 2009.

Nel documento di risposta si è evidenziato che le nostre Autorità hanno prestato la massima collaborazione nei confronti della Delegazione del CPT, in particolare fornendo dettagliate informazioni sulle attività di salvataggio in mare.

Questo tipo di Operazioni sono coordinate dal Ministero dell'Interno e coinvolgono la Marina, la Guardia Costiera e la Guardia di Finanza.

Per motivi di sicurezza non vengono date informazioni circa i nominativi dei Comandanti responsabili dell'Unità operativa, né tantomeno dei medici coinvolti, altrettanto dicasi per la documentazione relativa a tali Operazioni, considerata materiale classificato.

A seguito delle operazioni di salvataggio in mare e nel rispetto della legislazione nazionale vigente in materia, non vengono redatti report e/o inventari degli effetti personali degli immigrati.

Al fine di garantirne la sicurezza, i naufraghi, una volta accolti sulle navi italiane, vengono registrati dal personale di bordo in grado di comunicare con loro in lingua sia inglese sia francese.

In considerazione del mancato possesso da parte dei naufraghi dei documenti di riconoscimento, le nostre Autorità hanno provveduto a scattare loro foto riconoscitive, così da associare a ciascuno i propri effetti personali, che sarebbero poi stati restituiti al momento del trasferimento sulle navi libiche.

Dal punto di vista del diritto internazionale, il rimpatrio degli immigrati è disciplinato da specifici Accordi. Le operazioni sotto l'iniziale controllo del CPT si sono svolte tra il maggio ed il luglio 2009 e si riferiscono al rimpatrio degli immigrati intercettati in acque internazionali, su rispettiva richiesta dell'Algeria e della Libia. Dal momento che entrambe le fattispecie rientravano nell'ambito della procedura "rimpatrio degli immigrati non richiedenti asilo" non era stato necessario rilevarne l'identità né tantomeno la nazionalità. Nel corso di tali Operazioni, della durata media di circa 10 ore, sono stati sempre garantiti cibo, acqua, rifugio ed il rispetto della libertà individuale, senza quindi costringere gli immigrati in spazi definiti e confinati.

Relativamente alle Operazioni del 6 maggio e del 1 luglio 2009, le Autorità competenti hanno dichiarato che sulle proprie navi non sono state riscontrate tensioni. La suddetta tipologia di Operazioni non rientra nel Trattato di Schengen, ecco perché il personale italiano coinvolto non è nelle condizioni di ricevere richieste d'asilo, eccedendo queste ultime le proprie competenze.

La legislazione europea prevede che le informazioni relative ai diritti e ai doveri dello status di rifugiato debbano essere fornite una volta che il suddetto status venga riconosciuto (Direttiva Europea 85/2005/CE); nello specifico, gli agenti di polizia italiani, a fronte della richiesta d'asilo, provvedono a fornire un'apposita brochure con tutte le indicazioni del caso (Decreto Legislativo N.25/2008 che incorpora la suddetta Direttiva).

Non c'è una legislazione nazionale in base alla quale occorra garantire misure di protezione temporanea senza che vi sia un'espressa richiesta da parte dell'immigrato (Testo Unico sull'Immigrazione).

Nel rispetto della politica italiana e del principio di *non refoulement*, è importante ricordare come queste operazioni costituiscano anche una forma di lotta contro la tratta ed il crimine organizzato. L'asilo, come altre forme di protezione, viene sempre e comunque garantito in presenza dei requisiti necessari. Si ricorda che prima di procedere al rimpatrio, gli immigrati vengono sottoposti a visita medica, e se necessario ospedalizzati. Per quanto riguarda i minori, nel corso delle Operazioni nessuno di loro può essere separato dalla propria famiglia.

A conferma di quanto testé evidenziato, si è sottolineato che, a fronte di apposita richiesta di asilo o di altra forma di protezione internazionale, le Autorità italiane non procedono al rimpatrio dei naufraghi, ma consentono la permanenza in territorio italiano. Lo stesso dicasi nel caso di naufraghi bisognosi di cure mediche.

Costituiscono un esempio di quanto appena affermato i 61 immigrati rimasti in Italia al fine di ricevere appropriate cure mediche ed i 523 che hanno richiesto asilo dal luglio al novembre 2009.

**c) Giugno 2010 – Richiesta di informazioni sul “Piano Nomadi” del Comune di Roma da parte del Relatore Speciale delle Nazioni Unite sul diritto all’alloggio, del Relatore Speciale sulle forme contemporanee di razzismo e dell’Esperto Indipendente sulle minoranze**

Nel marzo 2010 è stato indirizzato all’Italia un comunicato urgente congiunto proveniente da tre titolari di procedure speciali del Consiglio dei Diritti Umani (Relatore Speciale sull’alloggio adeguato, Esperto Indipendente sulle minoranze, Relatore Speciale sulle forme contemporanee di razzismo) sulla questione Rom e Sinti.

Si fa presente, al riguardo, che negli ultimi anni si è accentuata l’attenzione degli organismi internazionali di monitoraggio dei diritti umani su tale tema, non solo nei confronti del nostro paese ma in generale nei confronti di tutti i paesi europei che ospitano comunità Rom e Sinti, comunità “indigene” o altre minoranze. La questione ha d’altra parte ricevuto ampio rilievo anche nel corso dell’esame dell’Italia nel contesto della procedura di Revisione Periodica Universale del Consiglio dei Diritti Umani, come illustrato, non diversamente da quanto si può rilevare per altri paesi europei in relazione alla situazione delle rispettive minoranze.

Ciò premesso, la comunicazione in questione ha espresso alcune valutazioni ed osservazioni sul “Piano Nomadi” messo in atto a partire da luglio 2009 nel Comune di Roma ed ha formulato una serie di specifici quesiti cui il CIDU ha dato risposta, sulla base dei contributi forniti dal Ministero dell’Interno, dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali nonché dal Comune di Roma.

Nel documento di risposta è stato precisato in via preliminare che la ricollocazione prevista dal Piano Nomadi, ossia quella del campo di Casilino ‘900, e gli sgomberi avvenuti ad opera della Questura di Roma, tra cui quelli di Casilino ‘700, di

Naide e Damedà e di Via degli Angeli, non hanno mai precluso la possibilità di trovare una sistemazione di assistenza comunale migliorativa, se non per rifiuto volontario.

Per quanto riguarda il più volte sottolineato “deficit procedurale di consultazione”, è stato chiarito che la stessa non ha implicato soltanto una comunicazione anticipata di tempi e modalità di ricollocazione ma ha investito anche la volontaria scelta della destinazione conseguente al re-insediamento. A tale proposito è stata ricordata la minuziosa attività di coordinamento e di collaborazione effettuata da personale del Comune di Roma, con l’assistenza della Croce Rossa Italiana, e dalle Forze dell’ordine con ogni singolo soggetto.

Tale procedura concordata ha permesso che alle popolazioni Rom oggetto delle ricollocazioni di venire trasferite in totale compatibilità etnica e familiare.

In merito alle comunicazioni giustificanti gli sgomberi, la ricollocazione di Casilino ‘900 prevista dal Piano Nomadi non può definirsi forzosa, in quanto avvenuta sempre nel rispetto delle principali salvaguardie procedurali: adeguato preavviso, concertazione a più livelli in tutte le fasi, offerta di sistemazione alternativa in base alle disponibilità del Comune di Roma. Da sottolineare la disponibilità alla ricollocazione della stessa popolazione Rom, cosciente delle condizioni igienico-sanitarie di degrado in cui versava da oltre 40 anni.

Circa la scolarizzazione dei minori successivamente alle ricollocazioni, è stato segnalato che si è provveduto al mantenimento delle iscrizioni scolastiche dei minori Rom nei plessi scolastici dagli stessi già frequentati tramite l’accompagnamento per mezzo di scuola bus. Nel momento di riapertura delle iscrizioni scolastiche ciascuna famiglia, supportata dai mediatori scolastici del Comune di Roma, avrebbe potuto iscrivere il proprio figlio nella struttura che avesse ritenuto più opportuna nell’ambito del Municipio di competenza.

Procedure analoghe a quelle testé indicate sono state seguite per la scolarizzazione anche nei casi di sgomberi avvenuti al di fuori del quadro del “Piano Nomadi” ed ascrivibili alla Questura di Roma, anche grazie alla costante partecipazione di mediatori culturali e sociali del Comune di Roma nelle diverse operazioni.

Nel ricordare che in Italia la magistratura è indipendente, si è precisato che non risulta la presentazione di alcuna denuncia da o per conto delle popolazioni Rom interessate dalle ricollocazioni e non è stata condotta alcuna indagine giudiziaria rispetto al Piano Nomadi.

Premettendo che i soggetti interessati non avevano titolo per rimanere nell’area (trattandosi di insediamenti illegali), le operazioni di sgombero si sono inquadrate negli interventi di carattere straordinario resisi necessari per affrontare situazioni di degrado igienico, sanitario e socio-ambientale con la nomina di un Commissario Delegato per l’emergenza nomadi nella Regione Lazio (con Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3676 del 30 maggio 2008) e l’attuazione del “Regolamento per la gestione dei villaggi attrezzati per le comunità nomadi nella Regione Lazio” (condiviso dal Commissario Delegato e dai vertici della Regione, della Provincia e del Comune di Roma).

I cosiddetti “villaggi della solidarietà” sono strutturati in modo da garantire la sicurezza dei presenti e consentire la realizzazione dei programmi di inserimento sociale attraverso percorsi di formazione, di inserimento al lavoro, di integrazione scolastica dei minori, di assistenza sanitaria e di compartecipazione alla gestione del villaggio da parte di rappresentanti degli abitanti. I villaggi non possono essere considerati sistemazioni definitive bensì soluzioni abitative che consentono di effettuare i suddetti percorsi e nei quali è consentita la permanenza massima di 4 anni.

In alternativa alla collocazione nei villaggi attrezzati sussistono vari progetti di accoglienza in ambito regionale, in attuazione dei quali i Comuni devono provvedere

all'assegnazione di alloggi, all'assistenza sociale e scolastica, all'organizzazione di percorsi di formazione e orientamento al lavoro, rendendo disponibili per i Rom tutti i servizi di cui il territorio dispone, al fine di favorire l'integrazione nella collettività comunale.

Nel caso di "Casilino '900", per le famiglie con persone che presentavano problemi sanitari sono state previste soluzioni ad hoc quali l'assegnazione di un alloggio di proprietà comunale o la destinazione ad una specifica struttura di accoglienza in luogo del villaggio.

Sono state richiamate altresì le appropriate e continue consultazioni effettuate con la popolazione interessata dalla ricollocazione del campo di Casilino '900.

In prima istanza la comunicazione è avvenuta direttamente sul campo, in data 5 dicembre 2009, alla presenza delle istituzioni (Sindaco, Prefetto, Assessore alle Politiche Sociali) al fine di preavvisare con tempo congruo l'inizio delle attività.

In una seconda fase, a partire dal 20 dicembre 2009, gli operatori del Comune di Roma hanno concertato con i rappresentanti del campo le modalità di svolgimento delle procedure.

L'informazione sulle attività concordate è stata infine trasmessa individualmente, con l'obiettivo di soddisfare al meglio le esigenze particolari dei singoli.

Unica ipotesi di esclusione dal re-insediamento attiene ai soggetti che presentavano precedenti penali particolarmente gravi quali: violenza su minori, violenza carnale, rapine, detenzione e traffico di armi, traffico e spaccio di stupefacenti, sfruttamento della prostituzione, etc.

E' stato dato un tempo ragionevole alle persone per portare via tutti i propri effetti personali prima della demolizione delle loro abitazioni ed il Comune di Roma ha altresì predisposto i mezzi logistici di accompagnamento dal campo ricollocato al nuovo villaggio. All'arrivo nel nuovo campo è stata immediatamente garantita la continuità

scolastica dei minori e sono state adottate procedure di mediazione culturale (offrendo ad esempio informazione sui servizi territoriali).

Il Comune di Roma ha sempre partecipato anche alle operazioni avvenute al di fuori del “Piano Nomadi”, al fine di garantire assistenza e sistemazione alle madri con minori.

Ai cittadini comunitari il Comune ha offerto la possibilità di usufruire su base volontaria del progetto “Back Home”, facendosi carico del viaggio per il rientro in patria.

**d) Ottobre 2010 – Richiesta di informazione dell’OHCHR sul quadro nazionale sull’attuazione della Convenzione per la protezione dei diritti umani delle persone con disabilità**

Nella risposta italiana è stato illustrato che, in adempimento del dettato dell’articolo 11 (Situazioni di rischio ed emergenze umanitarie) della Convenzione, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha promosso un’iniziativa a seguito del tragico terremoto nella Regione Abruzzo del 6 aprile 2009.

È stato, a tale proposito, finanziato un progetto sperimentale, per l’implementazione di una “rete di supporto” volta all’attivazione di interventi specifici per promuovere la partecipazione delle persone con disabilità ed anziani non autosufficienti alla vita delle comunità locali colpite dal sisma.

Obiettivo primario dell’intervento è stato il recupero del concetto di “persona”, in riferimento all’ambito di appartenenza sociale, fornendo all’utente strumenti di aiuto in grado di agevolare la partecipazione attiva alla vita sociale del territorio.

E’ stata finanziata la realizzazione di servizi di trasporto ed accompagnamento che possano essere monitorati, verificati e modificati all’occorrenza e maggiormente adattati